

Uciimnotizie



Newsletter dell'Associazione Professionale Cattolica di Docenti, Dirigenti e Formatori

Anno XII
numero 76
2 aprile
2012

Direttore: Giovanni Villarossa - Responsabile: Luciano Corradini

Comitato direttivo: Anna Bisazza Madeo, Rosalba Candela, Francesco Castronuovo, Anna Di Gregorio, Elena Fazi, Pasquale Marro, Norberto Mazzoli, Caterina Romano, Giacomo Timpanaro

PRIMA PAGINA

Comunicato stampa

BLINDATE LE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI

Dalla loro nascita (1974) gli **organi collegiali** della scuola non sono mai stati riformati, nemmeno dopo il regolamento dell'autonomia.

Il 22 marzo scorso la **VII Commissione** Cultura, Scienza, Istruzione della **Camera dei Deputati**, ha approvato il **testo unificato** "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali" risultante dalle proposte Aprea, Napoli, Frassinetti, De Torre, De Pasquale, Cota, Carlucci e Capitano Santolini, dalle quali è stato stralciato lo stato giuridico dei docenti.

Tale testo unificato, approvato con la procedura speciale della Commissione in sede legislativa, passa ora direttamente al Senato.

Preoccupa che **lo stato giuridico dei docenti** sia stato **avocato a sé dal governo** e che su questo si possa legiferare con decretazione.

Sulla questione finora **le parti sociali sono rimaste in silenzio**.

Perché? A chi giova?

A che pro **tenere all'oscuro i Docenti** tutti, ignari di ciò che sta accadendo, **blindando le norme di stato giuridico** per una fascia di professionalità vitale della società italiana?

Nell'interesse della scuola italiana, istituzione che ha mostrato di reggere fra notevoli difficoltà e trasformismi, **affinché non abbia a verificarsi un'ulteriore occasione di discriminante mortificazione degli insegnanti** cui è affidata la formazione delle future generazioni, l'UCIIM chiede di essere ascoltata dalla VII Commissione del Senato e dal **Ministro Profumo**.

Roma, 28 marzo 2012

Presidenza nazionale UCIIM

**Buona
Pasqua!**

*L'annuncio
della
Resurrezione
di Gesù
diradi
l'oscurità e
vinca la
tristezza, il
Suo amore si
riveli più
forte delle
forze del
male, più
forte delle
nostre
fragilità.*

Auguri!

*Giovanni
Villarossa*

EVIDENZA	
Proposta di emendamenti dell'UCIIM al Testo unificato della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche.	Leggi allegato
NOVITA'	
PELLEGRINAGGIO UCIIM IN TERRA SANTA 23-30 agosto 2012	Leggi allegato
Nota: Si prega di voler comunicare la propria adesione entro la data del <u>25 aprile 2012</u> .	
IN SCADENZA	
<u>Scadenza</u> <p style="text-align: center;">Concorso Nazionale "Un ospedale con più Sollievo" VI edizione Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2012 (vedi Uciimnotizie n. 74 oppure www.uciim.it)</p>	
NEWS DALLA SEDE CENTRALE	
TFA. Sono in fase d'inizio i corsi on line di preparazione per l'accesso al TFA.	
Ufficio stampa. A partire da questa settimana sarà l'addetto stampa UCIIM Pasquale Marro invierà con cadenza giornaliera, via email, ai quadri dell'UCIIM, dei link che rimandano a notizie inerenti il mondo della scuola: legislazione, problematiche educative, pedagogiche e didattiche, dibattiti in corso e rassegna stampa.	
Città della Scienza - EDUTECH. Nei giorni 28 e 29 marzo scorsi l'UCIIM ha tenuto, presso Città della Scienza in Napoli nella convention nazionale Edutech, un proprio evento sul tema " Oggetti didattici: dalla progettazione alla condivisione ", ha relazionato Massimo Angeloni, <i>Presidente regionale UCIIM Lazio</i> , hanno presenziato: Giovanni Villarossa, <i>Presidente nazionale UCIIM</i> , Rosaria Picozzi, <i>Presidente regionale UCIIM Campania</i> , Pasquale Marro, <i>Consigliere regionale UCIIM Campania</i> .	
NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI	
Regione UCIIM Puglia. Giovedì 12 aprile p.v. si terrà in Giovinazzo (BA) un convegno regionale UCIIM sul tema " Digital divide? Nuove tecnologie nel rapporto insegnamento/apprendimento ", relazionerà Giovanni Villarossa, presidente nazionale UCIIM. Il convegno è organizzato dalla sezione di Giovinazzo presieduta da Rosanna Salvemini.	
Sezione di Gela. Il 16 febbraio scorso si è tenuto un incontro sul tema: " Genitori ed insegnanti per un nuovo modello di società ". Hanno relazionato Amalia Giordano, presidente regionale UCIIM Sicilia e Giacomo Timpanaro, v. presidente nazionale UCIIM.	
Sezione di Ragusa. Da marzo a maggio si terrà un corso di aggiornamento sul tema " Strumenti didattici e metodologici nell'azione educativa ".	

Sezione di Ostuni. Il 29 febbraio si è tenuto un incontro sul tema "Scuola e famiglia di fronte alle nuove sfide educative" . Ha relazionato il prof. Michele Illiceto. Ha coordinato Teresa Lococciolo, presidente sezione UCIIM.	
Sezione di Altamura. Il 27 marzo si è tenuto un incontro sul tema "La misura del tempo ... nel tempo" , ha relazionato l'ing. Luciano Garramone dell'Agenzia Spaziale Italiana. Hanno presenziato Luigi Viscanti, presidente regionale UCIIM Puglia e Vittoria Fiorentino, segretaria regionale UCIIM Puglia.	
Sezione di Roma Trastevere. Nel mese di marzo si sono tenute numerose iniziative: conferenze, visite a mostre, visite guidate e laboratorio di lettura.	
Sezione di Caserta. Martedì 3 aprile, alle ore 19,00, si terrà nella Cappella del Seminario un incontro con S. Messa per la preparazione alla S. Pasqua.	
COLLABORAZIONI	
COPERCOM. Comunicato stampa. Bene il governo su tutela dei minori dinanzi alla tv.	Leggi in allegato
Il Convegno DAPHNEIII del 16 aprile 2012 su Violenza Donna Minori si svolgerà presso l'Aula Magna del Rettorato di Roma Tre, Via Ostiense 159 ore 9-14.	
SEGNALAZIONI	
L'Ed. SEI ha pubblicato il testo di Luciano Corradini ed Andrea Porcarelli "NELLA NOSTRA SOCIETA'. Cittadinanza e Costituzione"	Leggi in allegato
<p>Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it</p>	

Allegati

Proposta di emendamenti dell'UCIIM al Testo unificato della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche.

CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 11

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

L'UCIIM (Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori) in merito al testo unificato "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali" approvato dalla VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione della Camera dei Deputati in data 22 marzo 2012, avendo attentamente esaminato l'articolato, ritiene essenziali alcuni emendamenti che il Senato potrà valutare ed apportare.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 1 ci sembra limitativo circoscrivere l'elevazione del popolo italiano alle sole competenze e non fare esplicito riferimento anche alla dimensione valoriale, così come è bene indicato nelle finalità della legge 53/03 e del D.P.R. n. 275/99, pertanto è indispensabile ed opportuno non limitarsi alle sole competenze ma aggiungere il termine *valoriale*.

È necessario aggiungere, nel comma 4 dove si parla degli organi interni, *nel rispetto delle norme fissate dalla legislazione*.

Nel comma 1 dell'articolo 2 a proposito degli organi delle istituzioni scolastiche usare il termine "funzioni tecniche" appare limitativo, meglio sarebbe parlare di *funzioni tecnico-scientifiche*.

La denominazione “consiglio dell’autonomia” andrebbe sostituita con *consiglio dell’istituzione scolastica*, che esprime in maniera più appropriata la presenza ed il ruolo di una istituzione funzionale all’educazione e all’istruzione.

Va precisato nel punto a) del comma 1 dell’articolo 2 che al *consiglio dell’istituzione scolastica* devono essere attribuite *funzioni di indirizzo*, così come nel successivo punto b) al “dirigente” vengono attribuite “funzioni di gestione”.

Nell’articolo 3, comma 1 punto c) “il piano dell’offerta formativa” va sostituito con l’espressione più consona alle odierne finalità della scuola: *progetto educativo dell’istituzione scolastica (PEIS)*.

Riguardo alla composizione del *consiglio dell’istituzione scolastica*, articolo 4, nel comma c) bisogna precisare che la *rappresentanza dei genitori e degli alunni insieme è paritetica rispetto a quella dei docenti*.

La legislazione recente, oltre che la didattica, ha superato il termine “programmazione” utilizzando un termine più appropriato: *progettazione*.

Il sistema educativo di istruzione e di formazione della scuola italiana, secondo i dettami costituzionali e la legislazione vigente, giustamente non prevede “standard di competenze”. Essi non sono previsti, basandosi su solide basi pedagogiche, didattiche ed epistemologiche, dalle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, dalle indicazioni per il curriculum per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo, dalle linee guida degli istituti tecnici e professionali e dalle indicazioni nazionali dei licei. Per cui è indispensabile parlare di *livelli di competenza* (articoli 6.3 e 10.1).

In merito al comma 2 dell’art. 6 è opportuno specificare che il consiglio di classe debba avere *funzioni di progettazione trasversale, valutazione e certificazione*.

Per quanto riguarda l’articolo 8 è indispensabile fissare un numero minimo di 5 componenti per garantire un maggiore equilibrio tra i componenti interni ed esterni. Come è opportuno sostituire rappresentanti delle famiglie, troppo generico, con *rappresentanti dei genitori*.

Nell’articolo è ignorato il ruolo di significativo supporto delle associazioni professionali di docenti e dirigenti. Esse, infatti, risultano indispensabili *in merito a problematiche concernenti l’offerta educativa, la formazione iniziale e permanente dei docenti e dei dirigenti scolastici e per la loro funzione propositiva, progettuale, realizzativa e di monitoraggio*.

Quanto segnalato è frutto di attenta analisi dell’evoluzione normativa coniugata con la lunga esperienza di significative proposte relative all’istruzione pubblica del nostro Paese.

Capo I.	
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	
Art. 1.	
<i>(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)</i>	
TESTO UNIFICATO	EMENDAMENTI UCIIM
<p>. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.</p> <p>2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali</p>	<p>2. ... il livello delle competenze e valoriale...</p>

<p>contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.</p> <p>3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.</p> <p>4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento <u>degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.</u></p> <p>5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:</p> <p>a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;</p> <p>b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;</p> <p>c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali</p>	<p>4. ..degli organi interni, nel rispetto delle norme fissate dalla legislazione, nonché le forme...</p>
<p>Art. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche).</p>	
<p>1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e <u>funzioni tecniche</u> secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:</p> <p>a) <u>il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;</u></p> <p>b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;</p> <p>c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;</p> <p>d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.</p>	<p>1....funzioni tecnico-scientifiche ...</p> <p>a) il consiglio dell'istituzione scolastica, di cui agli articoli 3 e 4, con funzioni di indirizzo</p>
<p>Art. 3. (Consiglio dell'autonomia). Consiglio dell'istituzione scolastica</p>	
<p>1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:</p> <p>a) adotta lo statuto;</p> <p>b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;</p> <p>c) adotta <u>il piano dell'offerta formativa</u> elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del</p>	<p>1. ..Consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>c) adotta il progetto educativo dell'istituzione scolastica (PEIS)</p>

<p>1999;</p> <p>d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;</p> <p>e) approva il conto consuntivo;</p> <p>f) delibera il regolamento di istituto;</p> <p>g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;</p> <p>h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.</p> <p>i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.</p> <p>2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.</p> <p>4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.</p> <p>5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.</p> <p>6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.</p>	<p>3. ...il consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>4. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>5. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>6. ...consiglio dell'istituzione scolastica...</p>
<p>Art. 4. <i>(Composizione del Consiglio dell'autonomia).</i></p>	
<p>1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il dirigente scolastico è membro di diritto;</p> <p>b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica.</p> <p>c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;</p> <p>d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;</p> <p>e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che</p>	<p>1. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>c).....la rappresentanza dei genitori e degli alunni insieme è paritetica rispetto a quella dei docenti.</p>

<p>riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.</p> <p>2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.</p> <p>4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.</p> <p>5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.</p> <p>6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto</p>	<p>2. ... costituzione e di elezione ...</p> <p>3. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>4. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>5. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p> <p>6. ...consiglio dell'istituzione scolastica.....</p>
<p>Art. 5. <i>(Dirigente scolastico).</i></p>	
<p>1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.</p>	
<p>Art. 6. <i>(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).</i></p>	
<p>1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.</p> <p>3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.</p> <p>4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei</p>	<p>1. di progettare.... attività educative, didattiche....</p> <p>2. La progettazione ...</p> <p>2. ... consigli di classe con funzioni di progettazione trasversale, valutazione e certificazione ...</p> <p>2. ... del progetto educativo dell'istituzione scolastica (PEIS)</p> <p>3. ...progettata...</p> <p>3.delle indicazioni per il curricolo...</p>

<p>genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.</p> <p>5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.</p>	<p>5. ... il progetto educativo dell'istituzione scolastica (PEIS)</p>
<p align="center">Art. 7. <i>(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).</i></p>	
<p>1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.</p>	
<p align="center">Art. 8. <i>(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).</i></p>	
<p>1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.</p> <p>2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola</p>	<p>1...di cinque</p> <p>1.... dei genitori</p>
<p align="center">Art. 9.</p>	

(Conferenza di rendicontazione).	
<p>1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.</p>	<p>1. ...il consiglio dell'istituzione scolastica di cui agli articoli 2, 3, 4,</p>
Art. 10.	
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).	
<p>1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.</p> <p>2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.</p> <p>3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.</p>	<p>1 ... progetto educativo dell'istituzione scolastica ... 1. ... dei livelli...</p>
Capo II.	
ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE	
Art. 11	
(Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici)	
	<p>1. Al fine di promuovere e di valorizzare le libere associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici quali libera espressione della professionalità docente, le istituzioni scolastiche favoriscono la loro costituzione, provvedendo a</p>

	<p>mettere a disposizione appositi spazi per i loro incontri. 2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche, le associazioni accreditate sono consultate in merito a situazioni e a problematiche concernenti l'offerta educativa e la formazione iniziale e permanente dei docenti e dei dirigenti scolastici e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive, progettuali, realizzative e di monitoraggio.</p>
<u>Capo II.</u>	Capo III
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME	
<u>Art. 11.</u>	Art. 12
<i>(Consiglio delle autonomie scolastiche).</i>	
<p>1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.</p> <p>3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.</p> <p>4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne</p>	

<p>stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:</p> <p>a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;</p> <p>b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;</p> <p>c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;</p> <p>d) educazione permanente;</p> <p>e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.</p> <p>f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.</p> <p>6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.</p> <p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.</p> <p>8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.</p>	
<p><u>Art. 12.</u></p>	<p>Art. 13</p>
<p>(Abrogazioni).</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia</p>	

<p>in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p> <p>4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.</p>	
<p>Art.13.</p> <p>Art.14 <i>(Norma transitoria).</i></p>	
<p>1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.</p>	
<p>Art. 14. 15 <i>(Clausola di neutralità finanziaria).</i></p> <p style="text-align: right;">Art.</p>	
<p>1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

PELLEGRINAGGIO UCIIM IN TERRA SANTA

23-30 agosto 2012

Programma

1° Giorno – ROMA-TEL AVIV-NAZARETH – Ritrovo in aeroporto e partenza con volo Alitalia. Arrivo e trasferimento a Nazareth. Possibilità di visitare il Santuario della Vergine del Carmelo (Haifa).

2° Giorno – NAZARETH – TABOR – Visita a Nazareth: Basilica dell'Annunciazione, Chiesa di S: Giuseppe, Fontana della Vergine, Sinagoga e Suk. Monte Tabor, sosta a Cana di Galilea.

3° Giorno- LAGO DI TIBERIADE – Cafarnao, traversata del Lago, Tabgha e Monte delle Beatitudini. Giro panoramico del Lago.

4° Giorno- NAZARETH-GERICO-QUMRAN-BETLEMME – Trasferimento dalla Galilea alla Giudea attraverso la valle del Giordano. Visita al luogo del Battesimo. Gerico: sicomoro, visita agli esterni del Tell. Qumran, Mar Morto. Arrivo e sistemazione a Betlemme.

5° Giorno- BETLEMME- AIN KAREM – Beth Sahur Campo dei Pastori. Visita di Betlemme: Basilica, Grotta della Natività, Grotte di S. Girolamo, Grotta del Latte. Processione alla Grota della Natività. Ain Karem, Santuario della Natività di S. Giovanni Battista e Visitazione di Maria ad Elisabetta.

6° Giorno- GERUSALEMME – Santuari del Monte degli Ulivi: Ascensione, chiesa del Pater noster, Dominus flevit, Basilica del Getsemani, Grotta dell'arresto e Tomba di Maria. Sion cristiano: Porta di Giaffa, Palazzo di Erode (esterno), quartiere armeno, Porta di Sion, Cenacolo, Dormizione, Cenacolino francescano. Sistemazione a Gerusalemme.

7° Giorno- GERUSALEMME – Basilica della Resurrezione, Muro occidentale, Cardo, suk. Porta dei Leoni, chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Via Dolorosa, Via Crucis, Calvario, S. Sepolcro, Basilica della Resurrezione.

8° Giorno- GERUSALEMME-TEL AVIV-ROMA – Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto: imbarco e partenza per l'Italia.

Quota di partecipazione: Tutto compreso Euro 1.150 (più mance); euro 1.200 (più mance) partendo dagli aeroporti di Reggio C., Lamezia, Catania, Bari, Brindisi, Palermo e Cagliari. Supplemento camera singola: € 250.

Informazioni e Prenotazioni: Sede Nazionale UCIIM e il delegato CNAL Mario Emidio Tieri, referente per l'organizzazione, cell. 330402316

Nota: Si prega di voler comunicare la propria adesione entro la data del 25 aprile 2012.

COPERCOM

Copercom – Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – Tel. 06/6634826
E-mail: info@copercom.it

COMUNICATO STAMPA

IL COPERCOM: BENE IL GOVERNO SU TUTELA DEI MINORI DINANZI ALLA TV

La certezza che i nostri bambini non si potranno imbattere, accendendo la tv, “in programmi pornografici e violenti gravemente nocivi”, così come la presenza sugli schermi del bollino rosso per tutta la durata delle trasmissioni televisive con “contenuti inadatti”, fa tirare un sospiro di sollievo alle famiglie italiane e a tutte le 29 Associazioni aderenti al **Copercom** (Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione). Il Coordinamento esprime il proprio plauso per la decisione adottata dal Governo di predisporre uno schema di decreto legislativo che “aggiorna e potenzia la normativa di disciplina dell'esercizio delle attività televisive a tutela degli spettatori di minore età”. Inoltre il Copercom si compiace per il costante pressing esercitato su Governo e Parlamento da parte del Comitato media e minori, presieduto da Franco Mugerli. La cui azione e promozione sono state, in questa fase, apertamente riconosciute dallo stesso Governo.

Commentando la positiva decisione assunta dal Governo, il Copercom, presieduto da Domenico Delle Foglie, si augura che questo incisivo intervento in materia televisiva sia il segno di un rinnovato interesse per la tutela dei minori alle prese con un mondo multimediale pieno di insidie. Altri ambiti non meno delicati attendono, infatti, un intervento regolatore pubblico che ponga in essere forme cogenti di tutela dei minori. Basti pensare – ricorda il Copercom – alla diffusione esponenziale delle nuove tecnologie e alla cosiddetta convergenza multimediale (televisione, Internet, terminali mobili di videofonia), per temere realisticamente danni allo sviluppo integrale e armonico della personalità di bambini e adolescenti. Sviluppo che – precisa Delle Foglie – noi del Copercom siamo convinti stia a cuore non solo alle nostre Associazioni, ma anche alle famiglie, agli educatori e alla società nel suo complesso.

Roma, 26 marzo 2012

Luciano Corradini
Andrea Porcarelli



NELLA NOSTRA SOCIETÀ

CITTADINANZA
E COSTITUZIONE



INDICE

Capitolo 1 **Alle radici dell'idea di cittadinanza** 1

1. Un'idea che viene da lontano	2
2. Origine e significato del termine cittadinanza nella cultura greco- romana	4
3. L'uomo e la città nel pensiero cristiano e medievale	6
4. Il pensiero politico moderno	8

5. Le origini del liberalismo e il giusnaturalismo	10
6. Il difficile passaggio da suddito a cittadino	12
7. Diritto, diritti, uomo e cittadino.....	12
Laboratorio	15
Capitolo 2 La Costituzione italiana: genesi e valori	17
1. Introduzione alla Costituzione: metafore, concetti, atteggiamenti	18
2. Il clima storico e culturale in cui prende forma la nostra Costituzione	19
3. Un richiamo storico alla genesi della Costituzione	20
4. Il compromesso costituzionale	24
5. Motivi contingenti e motivi universali nella fabbrica della Costituzione	25
6. L'intreccio fra idealità e realtà: oltre la retorica e il cinismo	26
7. Resistenza, rivoluzione e Costituzione	28
8. Una visione realistica del patto costituzionale e le modifiche finora realizzate	29
9. La lenta e difficile attuazione della Costituzione	31
10. Il problema del fondamento e della azionabilità dei diritti fondamentali	32
11. La memoria storica e la Costituzione nella scuola	33
12. La natura del tesoro identificato dalla mappa della Costituzione	34
13. Interiorizzare la mappa per trovare il tesoro	35
Laboratorio	37
Capitolo 3 La Costituzione: i principi fondamentali	39
1. La Costituzione come regola del gioco della società italiana	40
2. Dal regnicolo al cittadino: i primi 12 articoli della Costituzione	41
3. Diritti e doveri costituzionali	42
4. L'Italia è una Repubblica democratica parlamentare, decentrata e pluralistica	43
5. I compiti della Repubblica verso le persone, i cittadini e i lavoratori	46
6. La caratteristica promozionale e programmatica della Costituzione	48
7. Autonomia e decentramento	49
8. Le minoranze linguistiche	50
9. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.....	51
10. Un rapporto speciale con la Chiesa cattolica	52
11. Cultura, scienza, arte e ambiente	54
12. Ripudio della guerra e partecipazione dell'Italia alle norme di diritto internazionale, in vista della pace	55
13. Gli stranieri in Italia	57
Laboratorio	59
Capitolo 4 Persona e comunità: libertà responsabile e solidarietà consapevole	61
Diritti e doveri nella società complessa	62
1. I diritti fondamentali nella Costituzione	62
2. Affermazione e interpretazione dei diritti	62
3. Quali diritti sono inviolabili?.....	63
4. Diritti umani per tutti o solo per i cittadini?.....	64
Diritti civili	65
5. Libertà inviolabile	65
6. Libertà, conflitti, tribunali e carceri	66
7. Libertà di manifestare il proprio pensiero e di tenerlo riservato	68
8. Le riunioni e le associazioni	71
9. I sindacati e gli interessi delle categorie produttive	73

10. I partiti e l'interesse generale	74
11. Il patriottismo istituzionale	76
Rapporti etico- sociali	78
12. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio	78
13. La scuola e il diritto all'istruzione	80
14. La salute, chiave di volta dei rapporti etico- sociali	83
L aboratorio	87
Capitolo 5 Costruire la città e umanizzare i rapporti economici	89
Rapporti economici	90
1. Il principio lavoristico e i diritti dei lavoratori	90
2. Statuto dei lavoratori e Legge Biagi	91
3. Assistenza e previdenza	92
4. La proprietà, la sua funzione sociale e la libertà d'impresa.....	93
5. Meriti e limiti dei mercati	95
6. Razionale ed equo sfruttamento del suolo	96
7. Cooperazione, artigianato, elevazione professionale dei lavoratori	98
8. Risparmio e investimenti.....	99
9. Le patologie della finanza e la recessione economica ..	101
10. Genesi e sviluppo del debito pubblico	102
<small>000_prime pagg.indd 5 13/02/12 12.25</small>	
VI 11. La bussola costituzionale per evitare il naufragio	103
12. Alle sorgenti della giustizia fiscale e del bene comune	104
Rapporti politici	106
13. Doveri e responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato	106
L aboratorio	108
Capitolo 6 L'ordinamento della Repubblica	109
1. Democrazia rappresentativa	110
2. Governo presidenziale e governo parlamentare.....	111
Il parlamento (articoli 55- 82)	112
3. Parlamento bicamerale	112
4. Le Camere e i sistemi elettorali	112
5. Mattarellum e Porcellum.....	114
6. Prerogative parlamentari	116
7. La formazione delle leggi	117
8. Leggi delega e decreti legge.....	117
9. Referendum abrogativo	118
10. Amnistia e indulto	119
11. Trattati internazionali, stato di guerra e approvazione dei bilanci	119
12. Inchieste parlamentari, interpellanze, interrogazioni, mozioni	120
Il Presidente della Repubblica (articoli 83- 91)	120
13. Il Presidente della Repubblica, 120	
14. Simbolo, garante, catalizzatore di processi istituzionali	120
Il Governo (articoli 92- 100)	122
15. Il Governo: il Consiglio dei Ministri e la Pubblica Amministrazione	122
16. Il Governo: fra Parlamento e Presidenza della Repubblica.....	122
17. Regole della Democrazia e governo del Presidente	123
18. Composizione e funzioni del Governo	124
19. La Pubblica Amministrazione	125
20. Gli organi ausiliari	127
L aboratorio, 128	
Capitolo 7 Il potere giudiziario e la giustizia	129

1. La giustizia e l'indipendenza della Magistratura	130
2. Il Consiglio superiore della Magistratura	132
3. Gli organi della giurisdizione	133
4. Il giusto processo civile e penale	134
5. La Corte Costituzionale	135
6. La giustizia giusta	137
7. La cultura della legalità	138
L aboratorio	139
Capitolo 8 Repubblica, Stato, Regioni, Province, Comuni	43
1. Essere popolo italiano	144
2. Il profilo della Repubblica, indivisibile e articolata	145
3. Le competenze legislative dello Stato e delle Regioni	146
4. Stato regionale (o delle autonomie) e Stato federale	148
5. Gli statuti regionali e la struttura organizzativa delle Regioni	150
6. Sussidiarietà verticale: Comuni e Province	150
7. Sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva	152
8. La finanza delle Regioni e degli enti locali	153
9. Il federalismo fiscale	154
10. La crisi dello Stato e la sua interazione con la società civile	155
L aboratorio	156
Capitolo 9 La grande impresa della costruzione dell'Europa unita	157
1. Il ponte fra la Costituzione e l'Europa, a partire dai sogni di Mazzini e Spinelli	158
2. Sguardo panoramico sui costi di un europeismo incerto	160
3. L'Europa allo stato nascente: Churchill, Schuman, Monnet, Adenauer, De Gasperi	163
4. L'inizio dell'Europa con la CECA e il primo insuccesso con la CED	164
5. Dai Trattati di Roma (1957) ai Trattati di Maastricht (1992).....	165
6. Gli obiettivi e i parametri di Maastricht, per l'Unione e la cittadinanza europea	167
7. I criteri da rispettare per entrare e restare nella cordata dell'euro	169
8. La conquista dell'euro e le sue perduranti difficoltà	170
9. Il Trattato di Lisbona (2008- 2009) e l'accordo intergovernativo di Bruxelles (2011)	171
10. Il Consiglio d'Europa	172
11. Dove va l'Europa?	173
L aboratorio	174
Costituzione della Repubblica Italiana	175